



FLC CGIL

federazione
lavoratori
della conoscenza

Iscrizioni anno scolastico

2010-2011



www.flcgil.it

Scuola dell'infanzia e primo ciclo

Chi, come, quando

<u>Presentazione</u>	3
<u>Scuola dell'infanzia</u>	5
<u>Scuola primaria</u>	7
<u>Scuola secondaria di primo grado</u>	9
<u>Corsi per adulti</u>	11
<u>Approfondimenti</u>	13
L'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana	13
Le prerogative degli Organi Collegiali	15
I poteri della scuola autonoma	16
<u>Normativa</u>	
<u>Circolare Ministeriale n. 2/10 - Integrazione alunni con cittadinanza non italiana</u>	
<u>Circolare Ministeriale n. 3/10 - Termini iscrizioni a.s. 2010-2011</u>	
<u>Circolare Ministeriale n. 4/10 - Iscrizioni a.s. 2010-2011</u>	
<u>Circolare Ministeriale n. 4/10 - Allegati</u>	

Il Ministero dell'Istruzione ha finalmente emanato il 15 gennaio 2010 la Circolare Ministeriale n. 4, relativa alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole del primo ciclo, per l'anno scolastico 2010-2011.

Si è così aperta formalmente la fase delle iscrizioni al solo primo ciclo, ritardata di un mese, nella speranza, da parte del Governo, che ciò potesse essere sufficiente a recuperare il ritardo dell'approvazione definitiva dei regolamenti sul secondo ciclo. Ma lo slittamento di un mese non è bastato, come noi abbiamo sostenuto!

Se la situazione dell'anno scorso, nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, era incerta e confusa, quest'anno, purtroppo siamo in una situazione di certezza per quanto attiene ai tagli ed ai regolamenti. La confusione però non diminuisce, ma si intreccia con lo stato di profondo disagio e di destrutturazione dei segmenti migliori del nostro sistema di istruzione.

L'effetto, infatti, dell'attuazione dei regolamenti e della riduzione degli orari e quindi di personale, sia docente che ATA, su infanzia e primo ciclo sta rivelandosi per ciò che avevamo paventato: perdita di senso e di valore, disorientamento e sconforto anche sul versante professionale, netto peggioramento della qualità complessiva dell'offerta formativa.

La circolare agisce avendo a riferimento i tagli previsti per il secondo anno dal piano triennale, che si vanno ad aggiungere a quelli realizzati nell'anno scolastico in corso: nella scuola primaria gli organici verranno calcolati sulla base delle 27 h settimanali sia per le classi seconde che per le nuove prime. E il regolamento sulla scuola secondaria di primo grado investirà totalmente questo grado di scuola.

Sarà inoltre aumentato il numero massimo di alunni per classe, che produrrà una riduzione del numero delle classi e di conseguenza un'ulteriore diminuzione di organico.

Si assegnano alle scuole poche risorse per le supplenze e per il secondo anno consecutivo sono azzerati gli stanziamenti per il funzionamento didattico e amministrativo. La cancellazione del 25% delle risorse per i contratti di fornitura dei servizi di pulizia determinerà, oltre ad una riduzione dei posti di lavoro per i lavoratori degli appalti, l'impossibilità di garantire adeguati livelli di pulizia e sorveglianza per effetto del contemporaneo taglio pesantissimo di collaboratori scolastici.

Tutto ciò aumenterà il profondo disagio e la grande confusione che nell'anno scolastico in corso si è purtroppo verificato in tutta la scuola del primo ciclo. Tra l'altro vi è stato un aumento del numero di insegnanti che entrano nelle classi della scuola primaria rispetto agli anni precedenti, con buona pace del gelminiano maestro unico!

Tutte le scelte del Ministro Gelmini risultano finalizzate alla demolizione del sistema pubblico d'istruzione.

Noi ribadiamo che compete alle scuole il compito di decidere il tipo di offerta, utilizzando tutti gli strumenti dell'autonomia, sancita nella Costituzione.

La stessa Amministrazione chiarisce, nella circolare, che i moduli allegati, su cui rilevare le opzioni dei genitori, hanno carattere puramente indicativo, potendo le scuole adottarne di diverse.

Il tempo scuola deve continuare ad essere considerato come tempo ricco e aperto, per l'accoglienza, l'accettazione delle diversità, la valorizzazione delle identità e garanzia del successo formativo.

Con queste schede vogliamo fornire indicazioni utili per una corretta interpretazione delle norme ma anche uno strumento d'iniziativa politica a disposizione delle Rsu, degli organi collegiali, dei dirigenti scolastici, delle famiglie e delle istituzioni locali per riaffermare nel concreto il diritto universale all'istruzione come condizione necessaria per lo sviluppo civile e democratico del Paese.

Domenico Pantaleo
Segretario Generale della FLC Cgil

Curatori: *Camilla Bernabei, Maria Brigida, Gianni Carlini, Gigi Caramia, Diana Cesarin, Paola Coarelli, Beniamino Lami, Pino Patroncini, Domenico Pantaleo, Anna Maria Santoro*

Per la parte grafica: *Corrado Mercuriali*

Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
Via Leopoldo Serra, 31 - 00153 Roma

Il fascicolo è stato chiuso in redazione alle ore 23.15 del 15 gennaio 2010

IL CONTENUTO

La [CM n. 4 del 15 gennaio 2010](#) non fa nessuna premessa specifica per la scuola dell'infanzia, ma precisa che, come per il primo ciclo, il quadro normativo di riferimento è quello definito dal [DPR 89/09](#) e dall'[Atto di indirizzo dell'8/9/09](#) che costituiscono il riordino di questo segmento del sistema scolastico.

L'iscrizione

Possono iscriversi: le bambine e i bambini che hanno compiuto compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2010. È consentita l'iscrizione anche alle bambine e ai bambini che compiono i tre anni dopo il 31 dicembre 2010 e, comunque, entro il 30 aprile 2011.

L'ammissione alla frequenza per i bambini al di sotto dei tre anni (nati entro il 30 aprile 2011) è subordinata alle seguenti condizioni:

- a disponibilità dei posti e l'esaurimento delle liste di attesa,
- la disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e della funzionali e tali da rispondere alle specifiche esigenze di bambini inferiori ai tre anni,
- la valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti circa i tempi e le modalità di accoglienza.

Nel caso il numero di iscrizioni superi il numero dei posti disponibili hanno priorità di accoglienza le domande delle bambine e dei bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2010.

L'iscrizione nei piccoli comuni, piccole isole e territori montani

In queste realtà territoriali, qualora non esistano servizi educativi per i bambini da zero a tre anni e vi siano sezioni di scuola dell'infanzia composte da un numero di bambini inferiore al massimo previsto, è consentita straordinariamente l'iscrizione di bambini dai due ai tre anni – *"per un massimo di tre bambini per sezione"*. Per il loro inserimento sono necessari progetti specifici realizzati tra le scuole e i comuni interessati. Si precisa, inoltre, che in questi casi specifici non si dà luogo a sdoppiamenti di sezioni.

L'orario di funzionamento

L'art. 2, comma 5 del DPR 89/09 stabilisce: *"...L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia è stabilito in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Permane la possibilità, prevista dalle norme vigenti, di chiedere, da parte delle famiglie, un tempo di scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali..."*

"Le Sezioni Primavera"

Anche per l'a.s. 2010-2011, per rispondere alle esigenze e alle attese dei genitori, è prevista la prosecuzione delle "sezioni primavera" in collaborazione con le Regioni e gli Enti locali e nel rispetto delle necessarie condizioni logistiche e funzionali. Un'apposita circolare impartirà le istruzioni per questo servizio.

IL NOSTRO GIUDIZIO

La circolare di quest'anno conferma il disegno governativo di riduzione della scuola dell'infanzia a mero luogo di assistenza. L'esperienza dell'anno scolastico in corso dimostra che per il Ministro le bambine e i bambini di questo paese non hanno diritto alla loro scuola, come avvenuto negli ultimi decenni – e con risultati eccellenti - fino all'avvento dell'attuale Ministro che non si è mai posta il problema delle conseguenze delle sue scelte di bassa ragioneria sui bambini dai 24 mesi ai 6 anni di età, riuniti in sezioni stracolme, dove è sempre più difficile attuare quei progetti e quelle esperienze che hanno reso la scuola dell'infanzia italiana tra le migliori al mondo.

Gli anticipi azzerano decenni di studi, ricerche ed esperienze in campo pedagogico/didattico, anni di sperimentazioni e buone pratiche. In questo modo la scuola dell'infanzia, in nome di una bieca ideologia, continua a pagare un prezzo altissimo.

Ribadiamo, quindi, tutte le nostre critiche agli anticipi. Infatti, non bastano né le condizioni poste per la loro accoglienza né la pur apprezzabile precisazione – espressamente richiesta al Miur dalla FLC – circa "*l'avvalersi anche del parere dei docenti della scuola dell'infanzia*" da parte di quei genitori che intendono iscrivere i bambini di cinque anni e mezzo alla scuola primaria. Sono gli unici elementi in cui traspare un minimo di riconoscimento del ruolo dei docenti della scuola dell'infanzia, ma non bastano certo a garantire il dovuto rispetto della loro professionalità. Gli anticipi - in entrata ed in uscita - pesano sulla storia e sull'identità della scuola dell'infanzia, collocandola, di fatto, fuori dal sistema di istruzione.

Anche sulle sezioni primavera riaffermiamo le nostre critiche ad uno Stato che si ritrae sempre più dal suo ruolo di garante istituzionale. A quale tipo di collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali fa riferimento la circolare laddove si afferma che "*...è prevista la prosecuzione delle sezioni primavera in collaborazione con...*"? Abbiamo visto come è andata quest'anno: le sezioni primavera hanno avuto il via libera ad ottobre, a causa di un ostinato ed insensato ostruzionismo del Governo verso le Regioni, che ha causato disagi insopportabili a migliaia di genitori. Ad oggi in molte Regioni sono ancora aperti i bandi per le domande da parte dei gestori, e molti genitori non hanno ancora avuto risposte alla richiesta di iscrizione dei propri figli. Uno Stato che ha a cuore le attese e le esigenze dei genitori, come ricorda la parte della circolare dedicata alle sezioni primavera, non dovrebbe chiamarsi fuori da una seria gestione di un servizio così importante sul piano sociale e così delicato per la specifica età dei bambini a cui si rivolge. Di fatto lo Stato si fa carico di questo servizio solo con l'emanazione di criteri per la sua attuazione e attraverso un minimo impegno finanziario per il funzionamento di una parte delle sezioni, ma rispetto ai criteri, sulla cui definizione ha la titolarità istituzionale, non è in grado di controllare la loro applicazione né di fornire dati di monitoraggio certi sul versante della qualità del servizio erogato (si veda come lo spazio dedicato alle sezioni primavera nel sito Miur [è fermo al 17 luglio 2008](#), primo anno di gestione dell'attuale Ministro).

Per l'iscrizione nei comuni montani, nelle piccole e/o disagiate realtà territoriali dei bambini più piccoli (24-36 mesi), va riscontrato positivamente che, come da nostra richiesta, il "di norma tre per sezione", è stato sostituito da "*per un massimo di tre bambini per sezione*". È comunque una possibilità che non dà nessuna garanzia alle famiglie che chiedono la certezza di un servizio educativo per i loro figli. Infatti, visto che non si procede a costituire nuove sezioni (in caso di iscrizioni superiori al numero massimo di alunni), cosa si risponderà alle famiglie escluse? Lo Stato, di fatto, si ritrae sempre più e rinuncia a garantire la generalizzazione della scuola dell'infanzia, proponendo soluzioni confuse.

CHE FARE

I docenti, nell'esercizio pieno della loro autonomia, possono promuovere incontri preliminari con i genitori dei bambini anticipatari, spiegando loro le vere ragioni che hanno reintrodotta gli anticipi nella scuola dell'infanzia.

Va spiegato che gli anticipi sono un danno soprattutto per i bambini e sono un segnale di disprezzo verso la professionalità dei docenti che hanno costruito la scuola dell'infanzia che tutti gli altri paesi ci invidiano. Va illustrato il POF definito all'inizio dell'anno scolastico, spiegando ed illustrando ai genitori le opportunità che garantisce un tempo disteso, quale quello normale delle 40 ore, in ambienti e luoghi appositamente pensati per le diverse fasce di età, a garanzia di un percorso didattico e pedagogico a misura di bambina e bambino e nel rispetto dei suoi tempi di maturazione e di crescita. Vanno informati i genitori sulle difficoltà che comporta un ingresso forzato alla scuola dell'infanzia per i bambini più piccoli portatori di specifiche esigenze. Ma proprio perché grande è la necessità di servizi educativi per i più piccoli, vanno anche costruite, tra scuola, genitori e le diverse realtà sociali presenti nel territorio, le necessarie sinergie per costruire proposte e costringere le istituzioni, ai vari livelli, ad assumere la questione dell'infanzia come un punto centrale nelle politiche di questo governo.

Se un Paese civile si misura dalle scelte politiche ed economiche che fa per garantire il proprio sviluppo ed il benessere di tutti i suoi cittadini, quelli più piccoli hanno diritto ad un posto in prima fila nel panorama delle scelte da compiere.

IL CONTENUTO

La [CM n. 4 del 15 gennaio 2010](#) conferma la possibilità dell'anticipo nella classe prima. A tal proposito si dà ai genitori l'indicazione di avvalersi anche dei suggerimenti forniti dai docenti della scuola dell'infanzia.

Ogni singola istituzione scolastica, all'atto delle iscrizioni, fornisce alle famiglie il proprio POF recante le articolazioni dell'orario settimanale rispetto alle quali i genitori esprimono le proprie opzioni.

Gli alunni esterni per iscriversi alle classi successive alla prima, debbono sostenere l'esame di idoneità.

La domanda di iscrizione va presentata entro il 27 febbraio. Va rivolta alla scuola del territorio di appartenenza o ad altra prescelta in base all'offerta formativa. Può essere indirizzata ad una sola istituzione scolastica.

L'iscrizione alla classe prima viene effettuata a domanda, per gli alunni delle classi successive alla prima è disposta d'ufficio.

Nella domanda, i genitori, o coloro che esercitano la patria potestà, esprimeranno il proprio orientamento. Alla circolare sono allegati schemi di modello su cui rilevare le opzioni ma nella stessa si precisa che hanno carattere puramente indicativo, potendo, quindi, le scuole adottare modelli diversi.

Prima delle iscrizioni, le scuole devono procedere alla definizione di criteri di precedenza nella ammissione mediante apposita delibera del consiglio di circolo/istituto resa pubblica con affissione all'albo e, ove possibile, anche con la pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica. Tali criteri saranno applicati in caso di domande di iscrizione in eccedenza.

Le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente assegnati all'istituzione scolastica

Tuttavia viene sottolineato che, trattandosi di scuola dell'obbligo, l'amministrazione deve garantire in ogni caso il diritto allo studio mettendo in atto ogni utile forma di coordinamento a livello territoriale.

Le scuole hanno l'obbligo di acquisire al protocollo le domande presentate e di comunicare, per iscritto, agli interessati il mancato accoglimento delle stesse.

La comunicazione di non accoglimento deve essere debitamente motivata ed effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l'opzione verso altra scuola individuata d'intesa con la famiglia.

Alunni con cittadinanza non italiana

La circolare dispone che con gli alunni di cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione seguite per gli alunni italiani.

Per quanto riguarda l'integrazione rinvia alle indicazioni fornite dalla [CM n. 2/10](#).

Insegnamento della religione cattolica e insegnamenti alternativi

Al momento dell'iscrizione i genitori esercitano la facoltà di avvalersi o non avvalersi. La scelta ha valore per l'intero arco di studi, salvo il diritto a modificarla per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni.

I genitori che avranno scelto di non avvalersi esprimeranno, relativamente alle attività alternative all'IRC, la propria opzione tra tre diverse possibilità di attuazione.

Obbligo di istruzione

L'iscrizione e la frequenza della scuola primaria costituiscono un obbligo che può essere assolto con la frequenza di scuole statali e paritarie ma anche attraverso l'istruzione familiare. In questo caso sarà accertata dal Dirigente scolastico della scuola del territorio di appartenenza la capacità tecnica o economica di coloro che scelgono l'istruzione familiare a provvedervi effettivamente ed il minore deve sostenere ogni anno l'esame di idoneità alla classe successiva.

IL NOSTRO GIUDIZIO

Noi ribadiamo il nostro [giudizio negativo sui Regolamenti Gelmini](#) entro cui la circolare si muove e siamo fortemente preoccupati per il processo di disgregazione e dequalificazione della scuola primaria che ne deriva.

Nel merito della circolare riscontriamo alcuni elementi da evidenziare:

- viene implicitamente riconosciuto il valore della continuità, laddove si prevede che nella scelta relativa all'eventuale iscrizione anticipata alla classe prima, i genitori terranno conto anche delle indicazioni dei docenti della scuola dell'infanzia; è certo però che non basta dichiarare che "*È fatto carico alle scuole ... di prestare particolare attenzione all'accoglienza (degli anticipatari) ai fini di un efficace inserimento*" a far sì che ciò effettivamente avvenga, soprattutto se nel frattempo si tagliano insegnanti, collaboratori scolastici, risorse, tempo scuola....
- viene ribadito con chiarezza che per gli alunni di cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione seguite per gli alunni italiani. Si tratta di un aspetto fortemente richiesto dalla FLC perché costituisce elemento cogente anche rispetto all'applicazione della [CM 2/10](#) (cfr scheda approfondimento).
- i modelli proposti in allegato alla circolare rispondono ad un mero scopo orientativo. Ciò è particolarmente opportuno sia in considerazione del fatto che tra testo della circolare e modelli allegati vi sono incongruenze importanti (in particolar modo in riferimento alle attività alternative alla IRC e alla opzione in merito al modello orario), sia perché è bene che le singole scuole elaborino un proprio modello, coerente con il POF, nell'esercizio dell'autonomia scolastica.

CHE FARE

Nell'ottica della difesa e della attualizzazione degli elementi che hanno costruito la qualità della nostra scuola primaria, pur in una situazione in cui sono sempre più evidenti i danni prodotti dal cosiddetto riordino tramite l'applicazione dei Regolamenti Gelmini, vanno utilizzati gli spazi previsti dall'autonomia scolastica, ribadita e richiamata anche dall'[Atto di indirizzo](#).

Le scuole possono, quindi, attivarsi per elaborare un POF che individui modelli orari ed organizzativi attenti alla qualità, che tendano ad attestarsi sulle 40 ore settimanali (con due insegnanti per classe) e sulle 30 (limitando il numero massimo di insegnanti che operano in ciascuna classe); che evitino forme di prevalenza, suscettibili di tradursi in disparità tra classi di uno stesso istituto e in forme surrettizie di gerarchizzazione tra docenti e discipline; che prevedano un utilizzo pedagogicamente fondato della compresenza.

Importanti incongruenze tra il testo della circolare e i modelli allegati, peraltro non prescrittivi, consigliano fortemente l'elaborazione autonoma di modelli.

Si segnala altresì l'inopportunità di richiedere ai genitori di esprimere un ordine di preferenza in relazione ad una rosa di modelli orari. L'anno scorso le richieste espresse dai genitori all'atto delle iscrizioni hanno sonoramente bocciato le formule orarie caldegiate dal Ministro.

Un principio di responsabilità inviterebbe a non occultare eventuali, probabili, iati tra le richieste dei genitori e le risposte dell'amministrazione.

Particolare attenzione va posta alla determinazione dei criteri di precedenza nell'accoglimento di eventuali domande in eccedenza, al fine di evitare forme di discriminazione.

Nel caso di domande in eccedenza bisognerà porre particolare attenzione sia alla applicazione trasparente, corretta e democratica dei criteri di preferenza predefiniti sia a garantire effettivamente il diritto allo studio, individuando adeguate soluzioni alternative, curando che davvero ciò avvenga d'intesa con le famiglie.

Il POF, così come i criteri di precedenza nell'accoglimento delle domande di iscrizioni eccedenti le disponibilità, potranno essere utilmente illustrati in assemblee rivolte ai genitori. Opportuno sarebbe anche il coinvolgimento di tutti quei soggetti del territorio che hanno dimostrato sensibilità, attenzione e disponibilità a mobilitarsi per la difesa di questo importante segmento della formazione delle giovani generazioni. Ciò al fine di sostenere ed implementare l'impegno per una scuola primaria di qualità anche attraverso reti territoriali.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

IL CONTENUTO

La [CM n. 4 del 15 gennaio 2010](#) precisa che le famiglie devono presentare entro il 27 febbraio 2010 la domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado per il tramite della scuola primaria attualmente frequentata dall'alunno.

Negli istituti comprensivi l'iscrizione alla scuola secondaria di I grado avviene d'ufficio, senza domanda da parte dei genitori, i quali, in ogni caso possono scegliere altra scuola (e allora devono presentare domanda entro il suddetto termine).

La domanda sarà trasmessa dalla scuola primaria di provenienza alla scuola secondaria di primo grado prescelta entro il 5 marzo 2010.

Ciascuna istituzione scolastica può elaborare un proprio modello di domanda tenuto conto che quello allegato alla circolare (Allegato Scheda C) non ha valore prescrittivo.

Le scuole secondarie di primo grado presentano alle famiglie una offerta formativa di:

- tempo normale
- tempo prolungato
- tempo normale con indirizzo musicale.

Il tempo normale corrisponde a 30 ore (29 ore + 1 ora di attività di approfondimento in materie letterarie), mentre il tempo prolungato è determinato mediamente in 36 ore settimanali, prolungabili eccezionalmente a 40, solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie. L'attivazione del tempo prolungato avverrà a condizione che sia richiesto dalle famiglie, vi sia disponibilità di organico, siano presenti servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane.

Possono frequentare i corsi di ordinamento ad indirizzo musicale gli alunni che all'atto dell'iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare tali corsi e che abbiano sostenuto un'apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola. La prova dovrà essere effettuata in tempi che consentano alle famiglie degli alunni che non abbiano superato la prova di presentare, eventualmente, una nuova domanda di iscrizione, presso altro istituto, entro il 10 marzo 2010.

Le attività dei corsi di ordinamento ad indirizzo musicale sono obbligatorie e si svolgono oltre l'orario delle lezioni previsto per il tempo normale. Il numero di ore è deciso dalla singola istituzione scolastica.

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, organizzano i corsi di strumento musicale sia su classi di una stessa sezione, sia con gruppi di alunni provenienti da classi diverse, ma tenendo conto che le classi in cui viene impartito l'insegnamento di strumento musicale sono formate secondo i criteri generali dettati per la formazione delle classi.

Non vi sono indicazioni sull'inglese potenziato.

I Consigli di istituto debbono rendere noti prima, delle iscrizioni e, ove possibile, con la pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica, i criteri per le precedenze nell'accettazione delle domande in casi di eccedenza delle stesse in una stessa scuola.

IL NOSTRO GIUDIZIO

Si conferma nella circolare sulle iscrizioni quanto andiamo denunciando da più di un anno circa gli effetti negativi sull'offerta formativa agli alunni e sull'organico del personale Docente e Ata.

L'offerta formativa si presenta impoverita sia nel tempo normale sia nel tempo prolungato.

Con l'entrata a regime, su tutte le classi e su tutte le tipologie di tempo scuola, dei modelli orari previsti dal regolamento sul primo ciclo, la secondaria di primo grado è il primo segmento del sistema pubblico di istruzione a pagare per intero il prezzo dei tagli di organico previsti dalla Legge 133/08.

Grave appare l'incertezza sul problema dell'inglese potenziato. La FLC, a questo proposito, ribadisce la propria contrarietà a qualsiasi ridimensionamento dello studio della seconda lingua comunitaria.

Per quanto riguarda il tempo prolungato si può dire che le condizioni capestro che vengono poste alla base della sua attivazione di fatto ne avviano il superamento. Inoltre, a partire dal prossimo anno scolastico scompaiono definitivamente le compresenze e con esse il modello di tempo prolungato finora conosciuto.

CHE FARE

Occorre adoperarsi affinché l'offerta formativa sia la più ricca possibile.

Nel tempo normale occorre fare in modo che l'offerta della seconda lingua comunitaria sia mantenuta e che le famiglie siano orientate a tale scelta anche in assenza di insegnanti di seconda lingua nella stessa scuola. Ciò al fine di salvaguardare i parametri della cultura e della formazione europea.

Anche l'offerta di tempo prolungato va in ogni caso presentata come occasione di tempo lungo a scuola, tempo cioè che può favorire la crescita di quella fascia di utenza priva di altri mezzi per la crescita culturale e di cittadinanza.

Riguardo ai corsi di ordinamento ad indirizzo musicale si consiglia di:

- inserire nel modello di domanda l'opzione del tempo normale con indirizzo musicale con l'indicazione delle specialità strumentali presenti;
- indicare in 3 ore settimanali obbligatorie la quota oraria destinata al corso.

IL CONTENUTO

Il termine per l'iscrizione ai corsi d'istruzione per adulti è fissata al 31 maggio.

È possibile accettare altre domande entro l'inizio delle lezioni con formale provvedimento per ogni studente accolto.

In assenza della formale definizione del nuovo Regolamento di ristrutturazione dell'istruzione degli adulti, in via di approvazione, l'iscrizione per gli adulti viene al momento prevista per la sola frequenza di corsi per l'alfabetizzazione culturale, ai corsi di scuola secondaria di primo grado per adulti, nonché ai corsi finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel sistema formativo.

Viene sottolineato il ruolo dell'istruzione curricolare, a cui la scuola è obbligata, mentre per i corsi modulari, che possono essere offerti dalle scuole previa intesa con gli enti locali, non si prevede alcun vincolo ministeriale. Ne consegue che i corsi modulari, non rientrando nell'offerta formativa curricolare, non sono utili ai fini della determinazione degli organici da assegnare a questo settore.

IL NOSTRO GIUDIZIO

La scelta operata già negli ultimi anni di definire l'organico sulla serie storica degli adulti scrutinati, da noi fortemente contestata, ha determinato drasticamente un ridimensionamento di questo settore se non la sua scomparsa su alcuni territori.

Scelta deplorabile per un paese come il nostro, con la più bassa percentuale in Europa di adulti in formazione.

Non si tiene in alcun conto della specificità di questo segmento e si vuole trasformare l'istruzione per gli adulti ad un ruolo di semplice riconoscimento di competenze ed erogazione di certificazioni.

Nello specifico della circolare sulle iscrizioni, rileviamo che la scadenza del 31 maggio per le iscrizioni degli adulti e l'eventuale accoglimento di singole richieste anche dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico 2010-2011, stabilita dalla circolare n. 4 è una misura che accoglie le nostre osservazioni a tal proposito.

Si riconosce, in tal modo, che le problematiche degli adulti sono molto diverse da quelle degli allievi in età scolare e non consentono una omologazione di scadenze e procedure.

La scadenza del 31 maggio, prevista già nel passato (solo l'anno scorso si anticipò la scadenza al 28 febbraio), comunque da sola non risolve il problema di intercettare e sensibilizzare in particolare gli adulti più deboli, che vanno individuati e sollecitati ad iscriversi con misure specifiche, a ciò finalizzate, anche in collaborazione con Enti locali ed organizzazioni sociali e culturali.

Riteniamo contraddittoria la scelta di dividere in due tempi l'iscrizione degli adulti: ci si ostina a dichiarare che anche il regolamento di ristrutturazione dei CTP e dei corsi per gli adulti sarà approvato a breve ed entrerà in vigore dal nuovo anno scolastico, rendendo operativi i CPIA (Centri Provinciali dell'Istruzione degli Adulti), strutture scolastiche unitarie per gli adulti, ma l'iscrizione viene scissa!

I corsi che saranno attivati dal prossimo settembre, sulla base delle attuali indicazioni, avranno un organico ulteriormente ridimensionato, visto che sarà nuovamente costituito non sulla base delle iscrizioni ma sulla base degli scrutinati degli ultimi anni.

L'alfabetizzazione della popolazione adulta costituisce ormai una vera e propria emergenza, culturale e sociale, che si vuole in tutti i modi negare.

CHE FARE

Rimanendo ancora incerta la tempistica per la costituzione dei nuovi Centri provinciali d'istruzione per adulti (CPIA), le iscrizioni ai corsi potrebbero risultare ancora più problematica rispetto agli anni passati.

È importante, quindi, che gli attuali CTP e i corsi serali, che dovrebbero confluire nei CPIA, si attivino per una ampia e diffusa informazione sui cambiamenti che subirà questo settore formativo.

È necessario mettere in atto azioni d'informazione nei confronti di quell'utenza debole, particolarmente difficile da intercettare, peraltro scarsamente interessata ad ottenere certificazioni del percorso formativo di cui pure necessita.

APPROFONDIMENTI

L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

Il 9 gennaio scorso, dopo un comunicato MIUR dal titolo: Gelmini: *"Tetto del 30% per gli alunni stranieri nelle classi, si parte dal 2010-2011 dalle classi prime di elementari, medie e superiori"*, viene emanata la [CM n. 2/10](#) avente ad oggetto *"Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana"*.

Il testo della circolare è caratterizzato da una sostanziale ambiguità, effetto probabilmente dello sforzo di tener conto ad un tempo delle norme vigenti, caratterizzate da ispirazioni e finalità inclusive (si confronti il documento "[La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri](#)") e di un'intenzionalità politica fortemente condizionata dall'approccio ideologico, xenofobo e (pseudo) securitario della Lega e quindi di segno ben diverso, anzi opposto.

Pur essendo presente un richiamo a pratiche senz'altro positive, peraltro già esperite e documentate nelle situazioni più avanzate come gli accordi di rete o il riferimento ai mediatori culturali, il testo sembra comunque costruito intorno ad un'idea chiave: quella che identifica nella presenza degli alunni immigrati uno dei problemi di funzionamento della scuola italiana; una condizione di rischio per l'apprendimento e gli esiti formativi di tutti.

Più che di un'idea si tratta di un pregiudizio. Di assunti assolutamente indimostrati ma del tutto consonanti con il messaggio che viene quotidianamente veicolato su tutta la tematica dell'immigrazione: esiste un limite di accettazione degli immigrati e quindi sono giusti i respingimenti ed è giusto aver stabilito che esiste il reato di immigrazione clandestina e conseguentemente è utile ed è giusto limitare il numero degli alunni "stranieri" nelle nostre classi.

Che di pregiudizio si tratti ne è implicita conferma la circolare stessa, laddove, a sostegno dell'affermazione che le criticità che derivano dalla presenza degli alunni stranieri *"finiscono inevitabilmente per riverberarsi sul complessivo processo di apprendimento dell'intera classe"*, si rimanda alle *"riserve"* e alle *"resistenze"* talora emerse da parte delle famiglie.

Il 10 gennaio, lo stesso Ministro, nel corso di una [intervista televisiva](#), ha fatto dichiarazioni importanti sia riguardo al "tetto del 30%", che nel frattempo non aveva mancato di suscitare echi e reazioni numerose e controverse, sia riguardo agli interventi del MIUR in merito all'inclusione degli "alunni stranieri".

Il Ministro ha detto che bisogna combattere il razzismo.

Che non ci devono essere scuole ghetto.

Che il MIUR dispone di 20 milioni di euro da investire nei processi di inclusione scolastica degli alunni con cittadinanza non italiana

Che ci vuole un tetto alle presenze degli alunni stranieri, ma che a formare il tetto del 30% "inseribile" in ciascuna classe non concorrono gli alunni nati in Italia da genitori stranieri.

In realtà la circolare, ambiguamente, stabilisce una disposizione diversa da quanto dichiarato dal Ministro e cioè che il limite del 30% potrà essere innalzato, con determinazione del Direttore Regionale dell'ufficio scolastico regionale, a fronte della presenza di alunni stranieri (come può frequentemente accadere nel caso di alunni nati in Italia) già in possesso delle adeguate competenze linguistiche.

La circolare non individua concretamente cosa il Ministero della Pubblica Istruzione intende fare per favorire l'integrazione e non sono indicati i criteri da adottare per l'orientamento dei flussi delle iscrizioni, come se il Ministero stesso si rendesse conto dell'impraticabilità della proposta.

Il tutto viene tranquillamente affidato alle singole direzioni regionali e ai singoli istituti scolastici determinando una disparità di trattamento degli alunni a seconda della realtà territoriale di inserimento. Siamo alla teoria, cara alla Lega Nord, della localizzazione del diritto.

Le ambiguità e le continue contraddizioni della circolare si giustificano per il fatto che essa individua un obiettivo che è concretamente ingestibile e perché si muove su un terreno di sostanziale arbitrarietà in quanto i titolari della definizione dei criteri e delle proposte per la formazione delle classi sono, sulla base della normativa vigente, che non ci risulta essere stata abolita, il Consiglio di Circolo o di Istituto ed il Collegio dei Docenti (art. 7 e 10 del T.U. n. 247/94).

La circolare, pertanto, è illegittima perché arbitraria e in netto contrasto con l'autonomia scolastica.

Nel frattempo è stata pubblicata la circolare n. 4/10 sulle iscrizioni, oggetto di questo fascicolo, nella quale si afferma con grande chiarezza e senza possibilità di equivoci che per le iscrizioni degli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione seguite per gli alunni italiani.

In questo contesto, ci limiteremo ad alcune considerazioni:

- se, come dice il Ministro, gli alunni nati in Italia non concorrono a formare il tetto del 30%, le situazioni interessate all'eventuale tetto si approssimano allo zero, in termini statistici. Vi sono certamente alcuni territori con una concentrazione di presenze immigrate che si riverbera nelle scuole (per fortuna gli immigrati mandano i figli a scuola: speriamo vivamente continuino a farlo, nonostante il decreto sicurezza e il clima che sta montando). Ma sono situazioni limitate, circoscritte, note. Cosa accade nelle situazioni in cui la presenza di alunni senza cittadinanza italiana supera anche il 60 o il 70%. Viene chiusa la scuola? Chi viene deportato da una scuola all'altra, gli alunni "stranieri" o quelli "italiani"?
Un approccio informato, responsabile e competente consiglierebbe cautela e lucidità. Se da quelle situazioni si volessero "esportare" i figli degli immigrati (quali? Chi lo decide?) bisognerebbe conseguentemente "importarvi" degli autoctoni provvisti di cittadinanza italiana. Quali? Chi lo decide? E chi si assumerebbe i costi di questa operazione?
- Il Ministro ha dichiarato di disporre di 20 milioni di euro da investire nei processi di inclusione scolastica degli alunni con cittadinanza non italiana. Si potrebbe pensare che stiamo forse assistendo a un'inversione di tendenza in quello che è stato finora l'atteggiamento del MIUR in merito alle politiche di integrazione scolastica degli immigrati in età scolare. Da quando Maria Stella Gelmini è diventata Ministro dell'Istruzione, non è stato fatto nulla di concreto su questo terreno. In altri tempi, e peraltro con Governi sia di destra che di centro sinistra, qualcosa il MIUR aveva fatto: erano state curate indagini sulla presenza di alunni con cittadinanza non italiana nelle scuole, indagine sugli esiti scolastici di tali alunni, piani di formazione erano stati avviati per i dirigenti scolastici e sull'insegnamento dell'italiano L2, era stato costituito un osservatorio nazionale e una commissione aveva coinvolto esperti riconosciuti del settore. Di tutto ciò sembravano essersi perse le tracce. Ora, con 20 milioni a disposizione, si potrà forse riavviare un piano d'azione. Se ciò avverrà la FLC dichiara fin d'ora tutto il proprio interesse ad un confronto nel merito di un piano d'azione che non potrà che essere ispirato ai valori della Costituzione e alla Dichiarazione Universale dei Diritti dei Bambini.

Nel frattempo non esiteremo a contrastare con forza e determinazione qualsivoglia azione anche solo lontanamente venata da impulsi razzistici, che tenti di utilizzare le ambiguità della CM 2/10 per introdurre nella scuola italiana intollerabili approcci ideologici e prassi di discriminazione istituzionale.

Sarà nostro impegno, sostenere il gravoso compito delle scuole nel costruire e mantenere giorno dopo giorno le condizioni dell'inclusione, dell'accoglienza, del successo formativo per tutti.

Prima di occuparsi del tetto (chechè ne dica la Lega) si dovrà pensare alle fondamenta, ai muri, ai mattoni. All'edificio insomma.

APPROFONDIMENTI

LE PREROGATIVE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Gli Organi Collegiali mantengono le attribuzioni loro assegnate dai Decreti del 1974 ora ricompresi nel Testo Unico delle Leggi sulle scuole (D.L.vo 297/94).

Ne riassumiamo brevemente le prerogative:

- **Il Consiglio di Circolo o Istituto** delibera sull'attività e la vita della scuola: detta indirizzi per la formulazione del POF e poi lo adotta; adotta un regolamento sul complesso delle attività scolastiche (uso delle strutture, delle attrezzature, vigilanza alunni, biblioteca, patto formativo con famiglie e alunni ecc.); adatta il calendario scolastico; detta criteri per lo svolgimento delle attività non curricolari e dei viaggi d'istruzione e visite; detta criteri per stabilire convenzioni e accordi con enti esterni; detta criteri per la formazione delle classi e per adattare l'orario alle condizioni del contesto territoriale.
- **Il Collegio dei Docenti** è l'organo tecnico-professionale, con potere deliberante per tutto ciò che attiene a scelte pedagogico-didattiche. Gli stessi argomenti elencati per il Consiglio di Circolo o d'Istituto rientrano nelle competenze del Collegio laddove essi presentino anche aspetti pedagogico-didattici (l'orario, il calendario, le attività non curricolari, altre attività scolastiche nel rispetto dei criteri del Consiglio di Istituto ecc.). In particolare, il Collegio: elabora il POF, sulla base degli indirizzi del Consiglio; adegua i programmi di insegnamento, nell'ambito dell'ordinamento, alla situazione della scuola; formula proposte per l'orario e la formazione delle classi; promuove la sperimentazione; promuove l'aggiornamento dei Docenti; adotta i libri di testo e ogni altro strumento didattico anche alternativo ai libri di testo.
- **I Consigli di classe**, intesi come organismi composti dai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, mantengono tutti i loro poteri in materia didattica, di programmazione, sperimentazione, valutazione.

Le prerogative degli Organi Collegiali non sono state superate dal Regolamento dell'Autonomia ma semmai confermate. E neppure le leggi successive e i regolamenti recentemente approvati le hanno intaccate. Esse vanno, dunque, utilizzate perché gli Organi Collegiali continuano ad essere nel pieno della loro potestà e funzionalità. Nulla può essere deliberato se non seguendo l'iter di approvazione degli organi dell'istituzione scolastica.

Gli Organi Collegiali, ciascuno per le proprie competenze, debbono essere utilizzati come presidio democratico e come garanzia e certezza di percorsi legalmente validi.

Gli strumenti didattici vanno deliberati dal Collegio dei Docenti sulla base di proposte che possono provenire dai Consigli di classe; la valutazione degli apprendimenti periodica e finale è prerogativa dei Consigli che operano su convocazione, sono presieduti dal Dirigente che assicura che in caso di voto nessun componente si astenga e ne valida gli atti, deliberano in composizione perfetta, lasciano traccia su verbale firmato dal Dirigente e dal segretario verbalizzatore a garanzia degli operatori e dell'utenza.

La Contrattazione d'Istituto, come è apparso via via sempre più chiaro nel corso di questi ultimi anni, lungi dall'intaccare i poteri degli Organi Collegiali, ha contribuito a fare ulteriore chiarezza dal momento che ha attribuito le competenze sulle questioni salariali e l'utilizzazione del personale alle relazioni sindacali di istituto.

APPROFONDIMENTI

I POTERI DELLA SCUOLA AUTONOMA

Le prerogative degli Organi Collegiali sono state confermate se non rafforzate dall'autonomia scolastica varata con l'art. 21 della legge 59/97 e attuata con il DPR 275/99 e gli interventi legislativi successivi non hanno apportato modifiche.

La Costituzione italiana, ricomprendendo dentro di sé, all'articolo 117, **l'autonomia scolastica**, ha ormai dato un alto valore alla stessa, sancendone il rispetto e la non superabilità.

Ciò significa che, in virtù di quanto è contenuto nel DPR 275/99, gli articoli 3, 4, 5 e 6 conferiscono alle scuole libertà di scelta in materia organizzativa, didattica e di sperimentazione ricerca e sviluppo.

Pertanto, come utilizzare il personale assegnato sul piano organizzativo e didattico (commi 1 e 5 art. 5) è prerogativa delle scuole con i loro organi collegiali: ad esempio a proposito di maestro unico o prevalente nelle scuole primarie, sono le scuole a scegliere le modalità di organizzazione e di utilizzo del personale, nell'ambito delle risorse di personale loro assegnate .

Così anche sulla questione della valutazione (voto numerico o meno nella valutazione delle prove scritte e orali nella scuola del primo ciclo), la scuola con i suoi Organi collegiali, anche a seguito del Regolamento sulla valutazione (DPR 122/09), ha la prerogativa di adottare criteri suoi propri (art. 4 comma 5 e art 6 comma 1).

Un discorso a parte va fatta sulle Circolari o note ministeriali.

Esse non hanno valore cogente in materia organizzativa, didattica, di sperimentazione ricerca e sviluppo; hanno solo valore indicativo e di orientamento. Ciò perché le scuole autonome non sono più articolazioni del Ministero, ma sono Enti autonomi integrati ma non subordinati, su quei terreni, al MIUR.

Il riferimento fondamentale in questo senso è esclusivamente la legge.

Diverso è invece il vincolo che deriva dalla quantità di organico, dalle indicazioni e direttive sulla formazione delle classi ecc.

L'autonomia scolastica, dunque, rimane strumento limpido e allo stesso tempo potente, per riaffermare le prerogative della scuola e dei suoi professionisti (Dirigenti Scolastici, Docenti e Ata), senza alcuna subalternità agli organi della amministrazione che possono esercitare il loro potere gerarchico esclusivamente sulle materie ad essi riservate (organico, risorse, indirizzi di lavoro).